



SERVIZI
SOLUZIONI
PROSPETTIVE



AMBIENTE
ACUSTICA
SICUREZZA
QUALITÀ



UNI EN ISO 9001:2015

Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA

Spett. ditta in indirizzo
Al datore di lavoro
AI RSPP

ESTENSIONE DEL "GREEN PASS" IN TUTTI I LUOGHI DI LAVORO DAL 15 OTTOBRE 2021
comunicazione VB.10

In data **16 settembre 2021** il Governo ha approvato il decreto-legge n. 127 che estende a tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati, l'utilizzo della cosiddetta "Certificazione Verde COVID-19" o Green Pass.

Il decreto aggiunge alcuni articoli al precedente D.L. 22 aprile 2021 n. 52, già convertito con Legge 87/2021, in particolare con gli articoli *9-quinquies*, *9-sexies* e *9-septies* che riguardano rispettivamente:

- I luoghi di lavoro pubblici
- Gli uffici giudiziari
- I luoghi di lavoro privati

I meccanismi sono simili, e pertanto descriveremo in particolare i *luoghi di lavoro privati*.

La norma prevede, a partire dal **15 ottobre 2021**, e fino al termine dell'anno (per il momento) il divieto di **ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO** in mancanza di Green Pass. L'obbligo della certificazione è esteso *a chiunque svolga una attività lavorativa*, compresi quindi lavoratori autonomi, liberi professionisti, datori di lavoro.

L'obbligo riguarda anche stagisti e personale in formazione, nonché i volontari che accedono ai luoghi di lavoro.

Sono escluse dall'obbligo solo le persone esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, per le cui modalità si deve attualmente fare riferimento alla Circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della Salute (che dovrebbe essere rivista entro il 30 settembre).

I datori di lavoro sono tenuti a:

- Controllare il rispetto delle prescrizioni, impedendo quindi l'accesso a qualsiasi ambiente di lavoro (anche cantieri e luoghi di lavoro all'aperto) a chiunque, privo di Green Pass, debba svolgere attività lavorativa in senso lato, compresi lavoratori esterni.
- Individuare entro il 15 ottobre le modalità operative per effettuare i controlli, preferibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. I controlli possono essere effettuati **anche a campione**, quindi non necessariamente sul 100% degli ingressi come avviene ad esempio per i lavoratori delle scuole o per chi accede a ristoranti o altri esercizi pubblici;

PARADIGMI SRL
via della Costituzione, 30
41058 VIGNOLA - Modena
Tel. +39 059.765293
Fax +39 059.7703316

UFFICIO REGGIO EMILIA
via Matteotti, 2/1
42023 CADELBOSCO
di SOPRA (RE)
Tel e Fax +39 0522.492409
reggioemilia@paradigmi.net

P. IVA e C.F. 02813710361
R.E.A. MO-0333623
Cap. Soc. 12.500,00 € i.v.

paradigmi@libero.it
www.paradigmi.net



- Individuare mediante un **atto formale** i soggetti incaricati dell'accertamento delle eventuali violazioni.

Occorrerà quindi avere una *procedura*, possibilmente scritta, in cui si descrivono le modalità scelte per i controlli (arriveranno linee guida e indicazioni più precise) e una lettera di incarico qualora il datore di lavoro debba avvalersi di collaboratori per tali verifiche.

Essendo prevista la possibilità di effettuare controlli *a campione*, la procedura dovrebbe contenere un *piano razionale di campionamento*, in modo da evitare che alcuni lavoratori sfuggano a lungo ai controlli e altri vengano controllati quotidianamente.

Si noti che mentre nel settore pubblico gli incaricati al controllo devono anche procedere alla **contestazione** delle violazioni, nel settore privato questo sembra spettare al datore di lavoro, o quanto meno non vi è un automatismo nel conferimento dell'incarico.

La verifica avviene con le modalità già stabilite e applicate in molti luoghi (APP Verifica C19).

In caso di esito negativo della verifica (Green Pass assente o non riconosciuto) il lavoratore interessato non può accedere, ed è sospeso temporaneamente dalla prestazione lavorativa. La sospensione ha effetto immediato, contrariamente al precedente decreto sui lavoratori della scuola che prevede una "assenza ingiustificata" che porta alla sospensione solo nel caso perduri 5 giorni.

Il fatto non ha conseguenze disciplinari, tuttavia *"per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominato"*. Resta salvo il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Per le imprese private con un numero di dipendenti inferiore a 15, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della predetta certificazione, il datore di lavoro può **sostituire** il lavoratore con un'altra persona, ma per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabile una sola volta, e comunque non oltre il 31/12/2021.

Le sanzioni vengono comminate:

- Al datore di lavoro se consente l'accesso a chi non è dotato di Green Pass o se non si organizza per effettuare le verifiche;
- Al lavoratore se viene trovato sul luogo di lavoro senza Green Pass.

Si tratta in ogni caso di sanzioni amministrative da 400 a 1000 euro, che però diventano da 600 a 1500 euro nel caso di presenza di lavoratori sprovvisti di Green Pass. Visto che i controlli sono ammessi a campione, non è chiaro se la presenza di un lavoratore sprovvisto all'interno del luogo di lavoro comporti automaticamente la sanzione anche per il datore di lavoro.

Le sanzioni vengono irrogate dal Prefetto.

Il decreto ha anche modificato la durata delle certificazioni verdi:

GreenPassEsteso_VB.10		Circolare GREEN PASS
Estensore: MM	Revisione 0 del 23/09/2021	Pagina 2 di 3



- Il certificato viene già rilasciato all'atto della prima dose di vaccino e non più 15 giorni dopo;
- Nel caso di persone vaccinate e successivamente ammalatesi, la durata della certificazione è di 12 mesi dalla guarigione

Alcune osservazioni:

1. Il controllo della certificazione deve essere fatto in maniera meccanica, in nessun modo se l'esito è negativo il lavoratore può entrare;
2. Anche nel caso in cui venga mostrato un tampone con esito negativo, se il certificato non è stato ancora rilasciato, il lavoratore non può entrare (normalmente passa qualche ora). *Gli incaricati non devono e non possono trattare dati sanitari e pertanto è inutile mostrare certificati medici.*
3. Solo la certificazione di esenzione può esentare dal controllo, tale certificato sarà probabilmente in futuro sostituito da una certificazione analogica equivalente al green pass;
4. Il green pass rilasciato, anche a seguito di completamento del ciclo vaccinale, e quindi con validità temporale di 9 mesi dalla seconda dose (che dovrebbero diventare 12) può essere temporaneamente revocato se il soggetto viene posto in stato di isolamento fiduciario o in quarantena, pertanto non è sufficiente (e non è in alcun modo previsto dalle norme) essere a conoscenza della durata della certificazione: il controllo dovrebbe essere effettuato quotidianamente, o per lo meno "a campione". Si tratterà di capire quale campionatura potrà essere giudicata sufficiente.
5. Per i lavoratori esterni (es. impresa di pulizie o altro fornitore di prestazioni) la responsabilità del controllo è condivisa fra il datore di lavoro ospitante e l'appaltatore, il quale dovrebbe offrire una garanzia scritta di adempimento, specie nei casi in cui il controllo sul posto di lavoro non è agevole (si pensi appunto all'impresa di pulizie che accede in orari in cui il personale dell'azienda ospitante è presente in misura minima o nulla).

Per quanto riguarda le persone che accedono per scopi non lavorativi (clienti, utenti ecc.) non cambia nulla, e pertanto l'obbligo si applica solo nei casi già previsti dai precedenti decreti (ad esempio per i ristoranti al chiuso ma non per l'accesso ad esercizi commerciali).

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento, ricordando che fino al 31/12/2021 dovrete chiedere il Green Pass anche ai vostri consulenti, noi inclusi, se entriamo in azienda per motivi di lavoro.

Cordiali saluti.

Vignola, 23 settembre 2021

Dott. M. Mattioli